REGOLAMENTO (CEE) N. 1766/73 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1973

relativo all'aumento dell'1% dei prezzi nel settore dello zucchero applicabili in Italia nella campagna saccarifera 1973/1974

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1225/73 (2), in particolare l'articolo 6,

considerando che l'articolo 4ter del regolamento (CEE) n. 974/71 prevede di aumentare in Italia i prezzi d'intervento mediante l'applicazione di un importo correttore dell'1 %; che in questo caso i prezzi minimi delle barbabietole in Italia devono essere ugualmente aumentati della stessa percentuale ; che per maggior chiarezza è opportuno fissare i diversi importi correttori ; che in conformità all'articolo 4ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71 si deve applicare l'importo correttore fissato per lo zucchero bianco al premio di denaturazione e alla restituzione alla produzione purchè quest'ultima risulti fissata ad un importo superiore a zero ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I seguenti prezzi, applicabili nella campagna saccarifera 1973/1974, sono aumentati in Italia degli importi indicati di seguito :

a) il prezzo d'intervento derivato dello zucchero bianco, per 100 chilogrammi : 158 Lit ;

b) il prezzo d'intervento dello zucchero greggio della qualità tipo, per 100 chilogrammi : 135 Lit ;

c) il prezzo minimo delle barbabietole per tonnellata : 126 Lit ;

d) il prezzo minimo delle barbabietole fuori quota di base per tonnellata : 80 Lit.

2. Nella campagna saccarifera 1973/1974, le restituzioni alla produzione purchè fissate ad un importo superiore a zero e i premi di denaturazione, sono aumentati in Italia, per 100 chilogrammi di zucchero, di 158 Lit.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti in suoi elementi e direttamente applicablie in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
(2) GU n. L 125 dell' 11. 5. 1973, pag. 49.